COMUNE DI CASSINA DE' PECCHI
Città Metropolitana di Milano

REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 17/07/2024

INDICE:

ART. 1 - COSTITUZIONE GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE pag. 3
ART. 2 - Il SINDACO pag. 3
ART. 3 - OBIETTIVI DEL GRUPPO pag. 3
ART. 4 - ATTIVITÀ DEL GCVPC pag. 4
ART. 5- AMMISSIONE AL GCVPC, ESCLUSIONE, LIMITI DI PARTEC. pag 4 / 5
ART. 6 - VOLONTARI EFFETTIVI pag. 5
ART. 7 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI APPARTENENTE AL GCVPC pag 5 /6
ART. 8 - DIRITTI DEI VOLONTARI pag. 6
ART. 9 - DOVERI DEI VOLONTARI pag. 6 / 7
ART. 10 - ORGANI DEL GCVPC pag. 7
ART. 11 - ASSEMBLEA DEI VOLONTARI ISCRITTI AL GCVPC pag 7
ART. 12 - COORDINATORE E VICE COORDINATORE pag. 7 / 8
ART 13- SEGRETARIO pag. 8 / 9
ART 14- CAPO SQUADRA pag. 9
ART 15- RESPONSABILE MEZZI E ATTREZZATURE pag. 9
ART. 16 - ORGANIZZAZIONE OPERATIVA DEL GCVPC pag. 9
ART. 17 - SEDE OPERATIVA, ATTREZZATURE/DOTAZIONI TECNICHE, VESTIARIO E DPI pag.10
ART. 18 - NORME AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE pag.10
ART. 19 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E CAUTELARI pag.10 /11
ART. 20 – COMMISSIONE DISCIPLINARE, COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO pag. 12
ART. 21 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI pag. 12

ART. 1 - COSTITUZIONE GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

1) È costituito con delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 23 novembre 2000 il Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile di CASSINA DE' PECCHI, di seguito GCVPC, nella sede legale del Comune di Cassina De' Pecchi, in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e, in quanto compatibile, dall'articolo 21 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

2) Il GCVPC è un ente del Terzo settore costituito in forma specifica, composto esclusivamente da cittadine e cittadini dell'unione europea o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente;
3) Il Comune provvede all'iscrizione del GCVPC nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile della Regione, e nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore ai sensi dell'articolo 11 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 15 settembre 2020, n.106, nella sezione "Altri Enti del Terzo settore".

ART. 2 - Il SINDACO

1) Il Sindaco, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in qualità di autorità territoriale di protezione civile, provvede all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, anche per lo svolgimento integrato e coordinato delle attività del GCVPC; il Sindaco è, altresì, responsabile della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa a supporto del GCVPC al fine di assicurare la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
2) Il Sindaco è legale rappresentante del GCVPC e, fatta salva la presentazione dell'istanza per l'iscrizione al RUNTS, può delegare a un soggetto dell'amministrazione comunale lo svolgimento di alcune attività previste ai sensi del presente regolamento.

ART. 3 - OBIETTIVI DEL GRUPPO

1) Il GCVPC, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, esercita in via esclusiva attività di protezione civile di cui alla lettera y del comma 1 dell'articolo 5, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2) Il GCVPC concorre al Servizio nazionale di protezione civile ed è costituito per le finalità di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ovvero per tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali, e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, e viene impiegato ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e sulla base degli indirizzi nazionali e regionali in materia di protezione civile.

ART. 4 - ATTIVITÀ DEL GCVPC

1) L'impiego del volontariato di protezione civile avviene in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81 e atti conseguenti.
2) Il GCVPC, nel perseguire i propri obiettivi, laddove attivato, secondo forme di coordinamento e modalità operative previste dalle normative vigenti in materia, opera, in particolare, in occasione di:

a) eventi emergenziali di protezione civile di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

b) attività ed eventi a rilevante impatto locale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012;

c) attività di prevenzione dei rischi e supporto alla pianificazione di emergenza, ai sensi degli articoli 18, 22, 32 e 38 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

d) attività addestrative e formative funzionali all'attività di protezione civile;

e) attività di informazione alla popolazione sulla preparazione al rischio;

3) Il GCVPC opera nel rispetto delle indicazioni operative del Sindaco e delle direttive previste dal Piano di Protezione Civile comunale, in coerenza con le disposizioni operative nazionali e regionali di protezione civile, nonché delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di protezione civile.

4) Il Comune, ai sensi della normativa vigente in materia, tiene:

a) Il Registro dei Volontari iscritti;

b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea

c) Il registro mezzi e attrezzature sempre aggiornato Il GCVPC ha accesso ai registri sopra citati.

ART. 5- AMMISSIONE AL GCVPC, ESCLUSIONE, LIMITI DI PARTECIPAZIONE

1) Possono essere ammessi al GCVPC i cittadini dell'unione europea e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, senza distinzione di sesso, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali.

2) Possono aderire al GCVPC, previa autorizzazione da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale, in coerenza con la legislazione vigente in materia, i minorenni, i quali possono essere impiegati per lo svolgimento delle attività del GCVPC ad eccezione delle attività operative previste in emergenza. Gli associati minorenni esprimono il voto in Assemblea attraverso colui che ne esercita la responsabilità genitoriale/tutore.

3) Al GCVPC quale Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica possono, altresì, aderire i dipendenti comunali, ferme restando le incompatibilità previste dalle disposizioni regionali o statutarie in materia.

4) L'ammissione al GCVPC e subordinata alla presentazione di apposita domanda a cui devono essere allegati i documenti/dichiarazioni in essa richiesti e, in particolare: a) autocertificazione in carta libera della residenza e del domicilio;

b) elementi utili all'immediato reperimento (e-mail, numeri telefonici, pec, ecc.);

c) copia del documento di identità in corso di validità;

d) copia del Codice Fiscale.

e) autocertificazione di non aver in corso procedimenti penali e di non aver riportato condanne penali.

5) L'ammissione avviene a seguito di espletamento della fase istruttoria con atto del Comune e viene comunicata all'interessato e al Coordinatore del GCVPC. 6) In caso di rigetto motivato, il Sindaco deve darne comunicazione scritta all'interessato e al Coordinatore.

7) Il Comune promuove e incentiva l'adesione dei cittadini al GCVPC anche mediante campagne di adesione periodiche attraverso apposita programmazione in coerenza con le iniziative di formazione.
8) Eventuali altri requisiti per l'ammissione al GCVPC sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'Ente.

ART. 6 - VOLONTARI EFFETTIVI

1) Sono volontari effettivi i cittadini dell'unione europea e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente al GCVPC e che superano con esito positivo il corso di addestramento, come definito dalle vigenti norme regionali, e il periodo di prova della durata di sei mesi. Durante il predetto periodo i volontari in prova sono affiancati dai volontari effettivi, già operativi.
Al termine del periodo di prova, verificato l'esito dell'attività di affiancamento, viene valutata la qualità dell'attività svolta dal volontario in prova. La valutazione in ingresso viene effettuata in maniera collegiale dal coordinatore in forma scritta e approvata dal Sindaco o suo delegato.
2) Ai volontari effettivi, che vengono iscritti nel registro dei volontari, verranno consegnati:
a) copia della polizza assicurativa di cui all'articolo 8, comma 2 del presente regolamento, che garantisce la copertura anche durante il periodo di prova di cui al precedente comma;
b) tesserino di appartenenza al GCVPC;
c) vestiario e DPI idonei;
d) copia del presente Regolamento.

ART. 7 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI APPARTENENTE AL GCVPC

1) La qualità di appartenente al GCVPC si perde per
a) recesso volontario presentato dall’interessato;
b) assenza ingiustificata da ogni attività per la durata di almeno 3 mesi continuativi o per incompatibilità con l'azione operativa del GCVPC;
c) perdita dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 5 del presente regolamento;
d) utilizzo improprio non coerente con le attività di Protezione Civile o per danneggiamento con dolo dei mezzi e materiali in dotazione al GCVPC.
2) La perdita di qualità di appartenente al Gruppo comunale - con giustificate motivazioni da comunicare all'interessato - viene proposta dal Coordinatore o dal Sindaco; quest'ultimo, sentito il parere dell'Assemblea dei volontari di cui al successivo articolo 11 del presente atto, nel rispetto del principio del contraddittorio, adotta il relativo provvedimento. 3) Il recesso del volontario viene comunicato all'appartenenza al GCVPC in forma scritta, al Coordinatore e al Sindaco.
4) Una volta persa l'appartenenza al GCVPC il volontario ha l'obbligo di restituire l'equipaggiamento personale e le attrezzature affidategli in comodato d'uso, entro 30 giorni dalla effettiva cessazione. In mancanza, gli sarà addebitato, a cura del Comune, il costo del materiale al prezzo corrente per il suo riacquisto.

ART. 8 - DIRITTI DEI VOLONTARI

1) Il volontario del Gruppo, quale persona che svolge l'attività di volontariato organizzato di protezione civile in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ha il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, con i limiti definiti dall'articolo 17, comma 3, del Codice del Terzo settore, se preventivamente autorizzate e documentate, oltre al riconoscimento dei benefici di legge previsti dagli artt. 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
2) I componenti del GCVPC sono assicurati, a cura e a spese del Comune, secondo le modalità previste dall'articolo 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per lo svolgimento dell'attività di volontario del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile.
3) La sorveglianza e il controllo sanitario del volontario del Gruppo comunale vengono svolti, da parte del comune, in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia, per i volontari operativi.
4) Il volontario, al fine di poter operare, ha diritto di fruire di appositi programmi formativi in tema di protezione civile, anche sulla base degli specifici indirizzi regionali;

5) Nel caso di comprovati motivi personali il volontario può richiedere un periodo di aspettativa non superiore a sei mesi che verrà valutato dal Coordinatore e dal sindaco o dal suo delegato. In questo caso il volontario non perde la sua iscrizione al GCVPC ma verrà solo sospesa la sua operatività fino al termine del periodo di aspettativa richiesto. Una volta terminato il periodo l'interessato potrà chiedere ulteriore proroga di sei mesi, sempre per comprovati motivi, che verrà valutata dal coordinatore e dal sindaco o dal suo delegato. L'aspettativa comunque non potrà superare il limite massimo di un anno.

ART. 9 - DOVERI DEI VOLONTARI

I volontari sono tenuti a:
a) Assicurare la reperibilità ai fini dell'impiego in caso di emergenza, secondo i turni programmati dal Coordinatore o a comunicare la propria indisponibilità per comprovati motivi;
b) Conservare e mantenere con cura e diligenza i materiali e le attrezzature loro affidate;
c) Indossare l'abbigliamento/DPI assegnati dal Comune, astenendosi dall'impiego degli stessi per usi diversi da quello di servizio;
d) Partecipare alle riunioni e alle assemblee del gruppo, ai corsi di addestramento e alle esercitazioni e prove addestrative di Protezione Civile promosse dal Comune o dal GCVPC o alle quali il Comune o il GCVPC prendono parte, fatti salvi comprovati motivi;
e) Comunicare prontamente al Comune e al Coordinatore ogni variazione dei propri dati personali, ivi compresi la residenza o domicilio.
f) Ad ogni Volontario è richiesta, su base annua, la partecipazione ad almeno 80 (OTTANTA) ore minimo per le varie attività del GCVPC o a comunicare la propria indisponibilità per comprovati motivi;
g) Astenersi dal divulgare o diffondere informazioni ed immagini relative all'attività del Gruppo sul web, con particolare riferimento ai social networks, ovvero con qualsiasi altro mezzo di

diffusione, senza averne ottenuto specifica e preventiva autorizzazione da parte del Coordinatore;

h) Mantenere la riservatezza ove, in ragione dell'ufficio svolto vengano a conoscenza di fatti, informazioni o circostanze che per loro natura debbano rimanere riservate;
i) A non abbandonare od interrompere il servizio, se non su disposizione del Capo Servizio, e per gravi casi evidenti comunicati allo stesso.

ART. 10 - ORGANI DEL GCVPC

a) Assemblea dei volontari iscritti al GCVPC;
b) Coordinatore
c) Vice coordinatore
d) Segretario
e) Capo squadra
f) Responsabile mezzi e attrezzature

ART. 11 -ASSEMBLEA DEI VOLONTARI ISCRITTI AL GCVPC

1) L'Assemblea, costituita da tutti i volontari effettivi del GCVPC, è il luogo di incontro nel quale gli stessi si possono esprimere e concorrono a fornire gli indirizzi per le attività del GCVPC. È convocata e si riunisce almeno una volta al mese anche solo per spirito di aggregazione e 3 volte l'anno per comunicazioni importanti.

2) L'Assemblea è convocata dal Coordinatore di propria iniziativa, su richiesta del Sindaco o suo delegato, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, o su istanza della maggioranza dei volontari effettivi.

3) L'Assemblea è valida con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in prima convocazione.

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali.

4) L'Assemblea elegge con la maggioranza del 50% più uno dei aventi diritto i componenti di direzione e coordinamento;

a) elezione o revoca del Coordinatore;
b) elezione o revoca del Vice-Coordinatore;
c) elezione o revoca segretario
d) elezione o revoca del capo squadra
e) elezione o revoca responsabile mezzi e attrezzature.

Le deliberazioni sono prese a scrutinio segreto per i punti a, b. c. Per i restanti punti per voto palese.

ART. 12 - COORDINATORE E VICE COORDINATORE

1) Il Coordinatore dei volontari del GCVPC è eletto dall'Assemblea dei volontari secondo i principi di democraticità per un periodo di 3 anni ed è nominato dal Sindaco con apposito decreto ai sensi dell'articolo 35 comma 1, lettera b) decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

2) Il ruolo di Coordinatore è esercitato a titolo gratuito ed è incompatibile con quello di

amministratore locale, a qualsiasi livello istituzionale. È incompatibile con altri incarichi o funzioni conferite dal Comune, nonché con il ruolo di dipendente comunale appartenente alla struttura di protezione civile. Eventuali altri casi di incompatibilità al GCVPC sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'Ente. Il mandato del Coordinatore può essere revocato anticipatamente dall'Assemblea dei volontari con voto a scrutinio segreto unanime. Il Coordinatore può essere altresì revocato dal Sindaco, con provvedimento motivato, acquisito il parere dell'Assemblea dei volontari, qualora il suo operato non sia in linea con le indicazioni operative di cui all'articolo 4, comma 2 del presente atto.

3) Il Coordinatore organizza le attività del GCVPC sulla base del Piano di protezione civile del Comune e, in accordo con il Sindaco, è referente delle attività dei volontari pertinenti al GCVPC.

4) Il Coordinatore relaziona al Sindaco le necessità del GCVPC e rappresenta il GCVPC nelle sedi istituzionali.

5) Il Coordinatore cura la ricognizione e l'aggiornamento dei compiti e le mansioni che ciascun volontario potrà svolgere, in linea e in osservanza delle specifiche attività formative, qualora richieste, propedeutiche alla piena operatività anche in specifici scenari di intervento.

6) Il coordinatore individua, se necessario, i Capi Squadra ed i Responsabili dei vari settori Operativi come previsto dalla Procedura Organizzativa specifica.

7) Allo stesso compete la programmazione dei turni di reperibilità propri e dei volontari del GCVPC, oltre al costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti assegnati in uso al GCVPC dal Comune.

8) Il Coordinatore porta a conoscenza dei componenti del GCVPC le direttive impartite dal Sindaco ed è responsabile dei rapporti con i coordinamenti territoriali e con le "Funzioni volontariato" delle diverse sale operative del territorio.

9) Il Coordinatore provvede a trasmettere al Sindaco una relazione dettagliata sull'attività svolta dal GCVPC nell'anno precedente.

10) Vice-Coordinatore: Il Coordinatore indica il suo “candidato scelto” e lo propone all’assemblea, che si dovrà comunque esprimere con voto a scrutinio segreto. Il suo compito sarà di coadiuvare e sostituire il coordinatore in toto in caso di assenza o impedimento;

11) In caso di assenza prolungata superiore a sei mesi, il Sindaco, con proprio decreto motivato, può revocare la nomina di Coordinatore.

ART 13 - SEGRETARIO

1) Informa il gruppo tramite mail o messaggistica istantanea di eventuali corsi, addestramenti, interventi di carattere emergenziale, eventi comunali.
2) In accordo con il coordinatore indice l’assemblea ordinaria o straordinaria inviando data, luogo, orario e ordine del giorno sempre tramite mail del gruppo.
3) Redige ed archivia, in formato cartaceo e multimediale, il verbale delle assemblee registra presenze e assenze dei componenti del gruppo.
4) Inoltra tramite mail istituzionale richieste di autorizzazioni- permessi all’amministrazione e agli uffici di competenza.

5) Si occupa di tenere rapporti informativi con tutti i rappresentanti, coordinatori o segretari, dell'area nord est Martesana COM 19.
6) Iscrive i volontari ai corsi di formazione o aggiornamento
7) Iscrive i volontari ai servizi richiesti dal CCV-MI 8) Tiene aggiornato l'elenco dei volontari reperibili.
9) Aggiorna i dati sensibili dei volontari e gli attestati conseguiti dagli stessi nei database di Regione Lombardia.
10) Si occupa, previa autorizzazione del coordinatore, dei profili social media del gruppo con informazioni di attività di protezione civile sia nazionale che comunale.

ART 14 - CAPO SQUADRA

1) Il Capo Squadra è nominato dal Coordinatore
2) Referenti del Capo Squadra sono il Coordinatore ed il vice coordinatore, nei confronti dei quali è responsabile dell'operato della Squadra assegnata e ai quali è direttamente subordinato;
3) In caso di intervento operativo il Capo Squadra è tenuto ad eseguire le direttive impartite dal Coordinatore.

ART 15- RESPONSABILE MEZZI E ATTREZZATURE

1) Aggiorno costantemente i registri dei mezzi e delle attrezzature con inventario dei depositi.
2) Informa il coordinatore o il segretario di eventuali interventi di manutenzione da effettuare.
3) Verifica validità di bolli e revisioni dei mezzi ne dà comunicazione al coordinatore il quale informa l'ufficio preposto di eventuali spese da sostenere.

4) Tiene in ordine-pulizia le attrezzature ed i mezzi.

5) Gestisce e rendiconta l'utilizzo delle carte carburante dei mezzi assegnati alla Protezione Civile

ART. 16 - ORGANIZZAZIONE OPERATIVA DEL GCVPC

1) In base a quanto previsto dal Piano di protezione civile del Comune ed ai rischi del territorio, l'Assemblea dei volontari, individua le proprie specializzazioni all'interno di quelle eventualmente previste dalle norme nazionali e regionali, compatibilmente con le proprie risorse umane e le competenze dei propri volontari.
2) Il GCVPC garantisce ad ogni volontario la più ampia libertà di esprimere le proprie capacità e specialità nell'ambito delle attività di Protezione Civile.
3) Il GCVPC si può organizzare in sezioni operative strutturate in funzione delle competenze e risorse disponibili, ed in particolare possono essere individuate Squadre operative e affidati incarichi operativi.
4) Durante le emergenze il GCVPC, anche strutturato in varie squadre, su indicazione del Sindaco e sotto la guida del Coordinatore, ai sensi del disposto dell'articolo 12, comma 5,

del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, può prestare i primi interventi come previsti e con le modalità dell'articolo 41 comma 2 del citato decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

5) in presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il GCVPC si mette a loro disposizione ed opera in stretto raccordo con le stesse.

6) Durante lo svolgimento delle attività approvate e programmate, il GCVPC gestisce in autonomia tali attività, informando preventivamente il Sindaco, anche tramite la struttura comunale di protezione civile.

ART. 17 - SEDE OPERATIVA, ATTREZZATURE/DOTAZIONI TECNICHE, VESTIARIO E DPI

1) Il Comune assegna al GCVPC una sede operativa.
2) I volontari del Gruppo sono autorizzati all'uso dei locali, dei materiali, dell'abbigliamento tecnico, delle attrezzature e dei veicoli comunali loro affidati, secondo la specifica disciplina del Comune, in maniera compatibile con l'operatività del Gruppo, per l'espletamento dei compiti di protezione civile disposti dalla struttura di protezione civile comunale. Le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione della stessa sono a carico del Comune di riferimento.
3) Il Comune, con specifiche modalità dallo stesso definite, fornisce al GCVPC mezzi e attrezzature tecniche ritenute necessarie ed idonee allo svolgimento delle attività del Gruppo stesso.
4) Il volontario può utilizzare tutti i mezzi e le attrezzature, a disposizione del GCVPC, secondo le procedure organizzative e le indicazioni del Coordinatore, fatto salvo il possesso dello stesso di competenze accertate, abilitazioni, certificazioni specifiche e, qualora richieste, patenti di guida.
5) Gli oneri relativi a manutenzioni, riparazioni ed assicurazioni sono a carico del Comune, nel rispetto dei limiti di bilancio, che esercita la funzione di controllo del buon impiego e conservazione dei beni
6) Il Comune si rivale sui responsabili per i costi derivanti da eventuali danni causati da uso improprio e negligenza da parte dei volontari iscritti.
7) Al GCVPC possono essere concesse in uso attrezzature tecniche e mezzi resi disponibili al Comune da parte di altri Enti.

ART. 18 - NORME AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE

1) Il Comune mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del GCVPC comunale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
2) Nel bilancio del Comune di riferimento sono previsti:

a. Capitoli di entrata in cui saranno introitate le somme eventualmente provenienti da contributi, Enti, sponsorizzazioni, donazioni ecc...

b. Capitoli di spesa su cui dovranno essere previsti i fondi sui quali verranno imputati gli oneri relativi all'attività di gestione del GCVPC.

3) Tali risorse saranno assegnate e gestite secondo quanto disposto dalle normative in materia.

4) Il Comune, ai sensi del comma 1) del presente articolo, provvede al deposito degli atti e all'aggiornamento delle informazioni al RUNTS, ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Ministeriale 13 novembre 2020, n.106, in quanto compatibile.

ART. 19 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E CAUTELARI

1) Il mancato rispetto del presente Regolamento da parte di un volontario che si renda responsabile di comportamenti contrari al buon andamento della struttura o tali da indurre grave pregiudizio per l'attività del GCVPC, è sanzionabile secondo il presente Regolamento, fatta salva ogni più grave responsabilità anche di natura civile o penale che dovesse derivare da comportamenti non conformi.
2) Il Volontario, venuto a conoscenza di comportamenti rilevanti, ha l'obbligo di segnalare gli stessi al Coordinatore che, una volta informato il Sindaco o suo delegato, ha l'obbligo di avviare il procedimento disciplinare effettuando le opportune verifiche. 3) Le possibili sanzioni disciplinari previste a carico di volontari che si siano resi responsabili di negligenze, mancanze o irregolarità nell'attività, o che abbiano agito in violazione dei principi e delle finalità sanciti dal presente Regolamento, proporzionalmente alla gravità dei fatti, alle circostanze e all'eventuale reiterazione degli stessi, sono le seguenti:

a. Ammonizione (richiamo verbale);
b. Diffida (richiamo scritto);
c. Rimozione da eventuali incarichi;
d. Sospensione dell'operatività per un periodo compreso da uno a sei mesi;
e. Sospensione a tempo determinato dall'appartenenza al Gruppo per un periodo compreso da un mese ad un anno;
f. Espulsione dal Gruppo.

4) L'ammonizione è comminata per mancanze non gravi e consiste in un richiamo verbale effettuato dal Coordinatore verso il responsabile dell'infrazione.
5) La diffida è comminata nel caso di infrazioni non gravi ripetute e consiste in un richiamo scritto e motivato redatto dal coordinatore e consegnato al responsabile dell'infrazione. Lo stesso deve essere inserito nel fascicolo personale del volontario.
6) La rimozione da eventuali incarichi è comminata per mancanze significative e manifesta inidoneità a svolgere l'incarico assegnato. Consiste in un richiamo scritto e motivato redatto dalla Coordinatore e consegnato al responsabile dell'infrazione. Lo stesso deve essere inserito nel fascicolo personale del volontario.
7) La sospensione dell'operatività è comminata per mancanze di particolare rilievo e comporta, per il periodo disposto, la sospensione dell'operatività prevista dall'articolo 6 del Regolamento Regionale 19 dicembre 2022, n. 10. Consiste in un richiamo scritto e motivato redatto dalla Coordinatore e consegnato al responsabile dell'infrazione. Lo stesso deve essere inserito nel fascicolo personale del volontario. La non operatività del volontario sarà indicata in tutti i database istituzionali previsti dalla normativa in materia.
8) La sospensione dall'appartenenza al Gruppo è comminata per mancanze di particolare rilievo e comporta, per il periodo disposto, la sospensione dall'esercizio di tutte le facoltà connesse alla qualifica di volontario. Consiste in un richiamo scritto e motivato redatto dalla Coordinatore ed il sindaco, consegnato al responsabile dell'infrazione. Lo stesso

deve essere inserito nel fascicolo personale del volontario. La sospensione del volontario sarà indicata in tutti i database istituzionali previsti dalla normativa in materia.

9) L'espulsione dal Gruppo è comminata per mancanze di particolare gravità e qualora comunque la condotta e le attività del volontario si pongano in contrasto o conflitto insanabile con le finalità della Struttura. Consiste in un richiamo scritto e motivato redatto dalla Coordinatore e consegnato al responsabile dell'infrazione. Lo stesso deve essere inserito nel fascicolo personale del volontario. La sospensione del volontario sarà indicata in tutti i database istituzionali previsti dalla normativa in materia e comporta l'impossibilità di essere nuovamente volontari del GCVPC.

10) Costituiscono, inoltre, cause di espulsione dal Gruppo:
    1. La commissione di reati per delitti non colposi, accertati con sentenza anche non passata in giudicato, per i reati contro la P.A. e quelli di particolare allarme sociale;
    2. La ricezione di corrispettivi in denaro da altre organizzazioni di soccorso ovvero da privati per attività attinenti al GCVPC.

ART. 20 – COMMISSIONE DISCIPLINARE, COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

1) La Commissione disciplinare è individuata in un'assemblea così composta: a. Il Sindaco;

b. Il Coordinatore;

c. Un rappresentante dei volontari nominato ad hoc dall'Assemblea dei volontari.

2) Alla Commissione compete la celebrazione del procedimento disciplinare ed all'adozione dei relativi provvedimenti nei confronti dei volontari del GCVPC di maggior gravità secondo quanto previsto dall'articolo 17 del presente regolamento. Per eventuali sanzioni a carico del Coordinatore è competente il Sindaco e due dipendenti dell'Ente inseriti nella struttura di Protezione Civile.

3) La Commissione disciplinare si riunisce in forma non pubblica ed è ammesso solo il volontario interessato ed eventuali suoi procuratori. La stessa delibera in seduta riservata e di tutte le sedute è redatta apposita verbale sottoscritta da tutti i presenti.

4) Il volontario cui siano state inflitte sanzioni disciplinari è riabilitato decorsi due anni dalla data di azione dell'ultimo provvedimento disciplinare fatta salva diversa disposizione di legge.

5) La riabilitazione annulla, senza efficacia retroattiva, tutti gli effetti della sanzione disciplinare. La riabilitazione, che è pronunciata con provvedimento del Coordinatore operativo, non è ammessa ove il volontario, nel periodo di tempo considerato nel precedente comma, abbia subito altro provvedimento disciplinare.

ART. 21 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1) Il volontario è tenuto a fornire all'Amministrazione i dati che lo riguardano, la cui acquisizione è indispensabile all'espletamento delle necessarie procedure amministrative, sia interne all'Ente che inerenti ai rapporti con altre Amministrazioni, in ragione delle attività istituzionali di protezione civile.

2) L'eventuale rifiuto da parte del volontario a fornire i dati richiesti può comportare l'immediata sospensione dalle attività, nonché l'esclusione dal GCVPC.

3) I dati personali riguardanti i Volontari del Gruppo, necessari per l'espletamento degli adempimenti di carattere amministrativo, sono trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia ed il responsabile del trattamento dei dati è il Comune di Cassina de' Pecchi.

4) I dati sensibili possono essere trattati e trasmessi, nella misura strettamente necessaria all'espletamento delle attività di Protezione Civile e dei procedimenti amministrativi che ne richiedano la comunicazione, alle altre istituzioni in materia di Protezione Civile.

5) L'Amministrazione ha facoltà di pubblicare, senza necessità di richiedere specifica liberatoria (che si intende di fatto accordata con l'adesione al Gruppo), immagini che riguardino i Volontari nell'esercizio della loro attività istituzionale.